



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N.**98**

In data **29-12-23**

OGGETTO: **Adozione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024. - Conferma.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **09:30**, nella sala destinata alle sedute del Consiglio comunale di Cerignola.

Si è riunito, sotto la presidenza della signora **Ditommaso Avv. Sabina**, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE del Comune, **Ferrucci Dott.ssa Paola Alessandra**, il **Consiglio comunale** in seduta **D'urgenza di Prima convocazione**, in seguito ad avviso scritto diramato e pubblicato a norma di legge, come da referto in atti comunali.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta determinandola **Pubblica**.

Risultano presenti n. **19** e assenti n. **6**:

Bonito Francesco	P	Merra Vincenzo	P
Bellapianta Domenico	P	Moccia Marcello	A
Capolongo Celestino	P	Morra Pasquale	A
Conversano Matteo	P	Netti Nicola	A
Dalessandro Rocco	P	Pezzano Rocco Massimiliano	P
Ditommaso Sabina	P	Romano Michele	P
Divito Maria Rosaria	P	Sforza Vincenzo	P
Donofrio Maria	P	Sgarro Tommaso	P
Giannatempo Antonio	A	Sorbo Francesco	P
Giannotti Luciano	P	Summa Antonio Carmelo	P
Giurato Luigi	A	Valentino Gerardo	P
Lombardi Luca	A	Vitullo Francescopaolo	P
Mansi Francesco	P		

Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000	Esito	Data	Responsabile del Settore
REGOLARITÀ TECNICA	<i>Favorevole</i>	07-12-23	<i>F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella</i>
REGOLARITÀ CONTABILE	<i>Favorevole</i>	07-12-23	<i>F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella</i>

- precede punto all'ordine del giorno -

- Sono altresì presenti gli Assessori: Bruno Rossella, Dagnelli Domenico, Dibisceglia Maria, Gianfriddo Pietro e Lasalvia Michele. –

L'Assessore al Bilancio, Programmazione, e cabina regia PNRR, GIANFRIDDO dott. Pietro, propone l'adozione del presente provvedimento.

«Il Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del procedimento, su istruttoria del dott. Valter Cannerozzi, riferisce che l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che, come previsto dal art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160 del 2019, così come modificato dall'articolo 5-decies del D.L. 146/2021, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare, come precisato dal Dipartimento Finanze del Mef, in sede dichiarativa;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 13 del 27.05.2020 di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta è stato stabilito di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Arca - ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento, e si continua ad applicare l'ulteriore riduzione prevista dalla delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27.09.2018;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'art. 1, comma 81 della Legge 197/2022 in cui è prevista l'esenzione dall'imposta IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

Preso atto che questa Amministrazione ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16/03/2023 all'istituzione della Zona Economica Speciale Z.E.S. Adriatica Interregionale Puglia-Molise e che, al fine di dare maggiore impulso allo sviluppo delle attività produttive degli insediamenti nella Zona Industriale di Cerignola;

Che, pertanto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2023 ha modificato il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, introducendo all'art. 16 "Esenzioni ed agevolazioni", al comma 3, la previsione dell'esenzione dall'imposta, nei limiti della quota comunale che eccede il 7,6% riservato esclusivamente allo Stato, per un periodo di sette anni dopo il completamento dell'investimento, così come previsto dal D.L. 20.06.2017, n. 91 art. 5, comma 3, per i fabbricati produttivi di categoria catastale D oggetto del progetto d'investimento (esistenti o da realizzare) ricadenti nel perimetro della Z.E.S. dell'Area Industriale di Cerignola;

Preso atto che, in materia di diversificazione delle aliquote IMU e di procedura da seguire per la pubblicazione degli relativi atti di adozione sul Portale del Federalismo Fiscale dell'Agenzia delle Entrate, come previsto dai cui ai commi 756 e 757 della Legge 160/2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con comunicato del 30 novembre 2023, ha informato i Comuni che l'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge n. 170 del 2023, ha prorogato l'obbligo di redigere il prospetto delle aliquote IMU attraverso l'applicazione del portale a decorrere dall'anno 2025».

Preso atto che le aliquote IMU che si intendono confermare con la presente deliberazione rientrano nella casistica di cui all'allegato A "Fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU" del Decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Occorre procedere all'adozione ed alla pubblicazione delle aliquote trasmettendo nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione con le modalità ed entro i termini del 14 ottobre previsto dall'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201.

Nessuno chiedendo di interloquire, il Presidente mette ai voti l'approvazione del presente provvedimento.

L'esito della votazione espressa per votazione palese in modalità elettronica (attraverso il sistema gestionale in uso presso il Comune di Cerignola) e proclamato come per legge dallo stesso Presidente è il seguente:

- presenti: n. 19
- voti favorevoli: n. 15
- voti contrari: n. ==
- astenuti: n. 4 (Donofrio, Vitullo, Pezzano e Sgarro)

Approvato a maggioranza dei voti.

Il Presidente mette ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto.

L'esito della votazione espressa per votazione palese in modalità elettronica (attraverso il sistema gestionale in uso presso il Comune di Cerignola) e proclamato come per legge dallo stesso Presidente è il seguente:

- presenti: n. 19
- voti favorevoli: n. 15
- voti contrari: n. ==
- astenuti: n. 4 (Donofrio, Vitullo, Pezzano e Sgarro)

Approvato a maggioranza dei voti.

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione che precede;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

Visto l'articolo 1, commi 142/144 e 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007);

Visto l'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Milleproroghe);

Visto il Decreto Ministeriale del MEF del 7 luglio 2023;

Visto il comunicato del MEF del 30/11/2023;

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 30.06.2023 con il quale si affida la Dirigenza del Settore n. 3 Servizi Gestionali e Finanziari alla dott.ssa Antonella Di Tuccio;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisito il parere di conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti gli esiti delle votazioni;

D E L I B E R A

- 1) La conferma delle aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2024 nelle misure seguenti:

Aliquota ridotta per abitazione principale limitatamente per gli immobili di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definiti dall'art. 1, comma 741 lettera b) e c) della Legge 160/2019.	6,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	1,00 per mille
Aliquota per i terreni agricoli	8,6 per mille

- 2) Di prendere atto che le aliquote IMU così diversificate rientrano nella casistica di cui all'allegato A "Fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU" del Decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 3) Di confermare quanto stabilito nella delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27.09.2018.
- 4) Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione IMU per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1,

A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

- 5) Di prendere atto della modifica, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2023, del Regolamento che disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, introdotta all'art. 16 "Esenzioni ed agevolazioni", al comma 3, che prevede dell'esenzione dall'imposta, nei limiti della quota comunale che eccede il 7,6‰ riservato esclusivamente allo Stato, per un periodo di sette anni dopo il completamento dell'investimento, così come previsto dal D.L. 20.06.2017, n. 91 art. 5, comma 3, per i fabbricati produttivi di categoria catastale D oggetto del progetto d'investimento (esistenti o da realizzare) ricadenti nel perimetro della Z.E.S. dell'Area Industriale di Cerignola.
- 6) Di demandare ai competenti uffici tecnici di questo Comune l'adozione degli atti di attribuzione dei valori medi alle aree edificabili situate sul territorio comunale, necessari al fine di consentire il calcolo e il versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi interessati;
- 7) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità ed entro i termini di cui all'Art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201;
- 8) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

- segue punto all'ordine del giorno -

Approvato e sottoscritto.

IL Presidente
F.to Ditommaso Avv. Sabina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrucci Dott.ssa Paola Alessandra

Rilasciata copia in data **16-01-2024**

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI
Valentino Maria Concetta

Il sottoscritto DIRIGENTE AFFARI GENERALI

attesta

⇒ che la presente deliberazione:

- sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-01-24** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il giorno **29-12-23** (art. 134 D.Lgs. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, **29-12-23**

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI
F.to Valentino Maria Concetta

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-01-24** al **30-01-24**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **31-01-24**

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI
F.to Valentino Maria Concetta